COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

COMUNE DI OLMEDO
Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 08-07-05 al 23-07-05

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.17 del 13 Giugno 2005)

SOMMARIO

CAPO I pag. 2
Generalità, numero e tipo di armi pag. 2
Art. 1 – Campo di applicazione pag. 2
Art. 2 – Tipi delle armi in dotazione pag. 2
Art. 3 – Numero delle armi in dotazione pag. 2

CAPO II pag. 2
Modalità e casi dei porto dell'arma pag. 2
Art. 4 – Assegnazione dell'arma pag. 2
Art. 5 – Modalità di porto dell'arma pag. 3
Art. 6 – Servizi di collegamento e rappresentanza pag. 3
Art. 7 – Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto ... pag. 3

CAPO III pag. 3
Tenuta e custodia delle armi pag. 3
Art. 8 – Deposito dell'arma pag. 3
Art. 9 – Doveri dell'assegnatario pag. 4
Art. 10 – Custodia delle armi pag. 4

CAPO IV pag. 5
Addestramento al tiro pag. 5
Art. 11 – Addestramento al tiro pag. 5

CAPO V pag. 5
Disposizioni finali pag. 5
Art. 12 – Rinvio pag. 5

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del d.m. 4 marzo 1987 n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nella l. 65/1986 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al corpo di Polizia Municipale in Possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 - Ttipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione agli appartenenti al corpo di polizia municipale, da scegliersi all'atto di acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della l. 110/1975 e ss.mm.ii., è la pistola semiautomatica di calibro 9.

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al corpo, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato di un'arma di riserva.

Il Comandante denuncia all'autorità locale di p.s., ai sensi di legge, le armi acquistate per la dotazione e comunica, ulteriormente, al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

CAPO II

MODALITÀ ' E CASI DI POR TO DELL 'ARMA

Art. 4 - Assegnazione dell' arma

Tutti gli appartenenti al corpo di polizia municipale, che siano in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, svolgono il servizio con l'arma in dotazione, che è obbligatoriamente assegnata una volta superato il primo addestramento di tiro e maneggio.

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento del Comandante. Detto provvedimento deve essere comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma viene data menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

Ogni appartenente al corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dall'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione allorquando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti o siano, ancora, in atto situazioni tali da determinare il ragionevole ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Detto provvedimento deve essere tempestivamente comunicato al sindaco.

Art. 5 - Modalità di porto d'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del d.m. 04.03.1987 n. 145 in tutti i casi di impiego della uniforme.

Gli addetti al corpo di polizia municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata da caricatore di riserva.

L'arma deve essere portata in modo non visibile nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della l. 65/1986 e ss.mm.ii., l'addetto al corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. A) del d.m. 145/1987.

L'arma può essere portata in modo non visibile dal comandante.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione, e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6 - Servizi di collegamento e rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori dal territorio comunale dagli addetti al corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma. Tuttavia - fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 9 del d.m. 145/1987 - agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o, comunque, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 7 - Servizi esplicati fuori dell' ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri corpi o servizi di polizia municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Tuttavia, il sindaco del comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere - nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della l. 65/1986 e ss.mm.ii. - che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Del numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, del tipo di servizio prestato oltre che della durata della missione, sarà data relativa comunicazione al prefetto.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8 - Deposito dell'arma

L'arma assegnata deve essere immediatamente riconsegnata al comandante nei seguenti casi:

A) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a

mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;

B) quando viene a mancare la qualità di agente di p.s.;

C) all'atto di cassazione o sospensione del rapporto di servizio;

D) tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del prefetto o del comandante, anche nei casi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

La riconsegna dell'arma viene registrata sull'apposito registro di carico / scarico, a cura del Comandante.

Art. 9 - Doveri dell'assegnatario

L'addetto al corpo al quale è stata assegnata l'arma in via continuativa, deve:

A) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

B) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

C) segnalare immediatamente al comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;

D) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

E) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro. A tal fine dovrà, in particolare:

- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
- nell'abitazione propria, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave e, comunque, fuori dalla portata di minori;
- evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato anche durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 10 - Custodia delle armi

Le armi di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché le munizioni, sono conservate in piccole casseforti corazzate e chiuse a chiave - site nel comando di polizia municipale - con serratura di sicurezza. Le chiavi di ciascuna cassaforte sono consegnate, con apposito provvedimento del comandante, agli addetti alla p.m. assegnatari dell'arma. L'arma di riserva, di cui all'art. 3 del presente regolamento, è custodita nella cassaforte del Comandante.

Oltre alle armi, al munizionamento ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno della cassaforte, possono essere depositate bombolette spray al peperoncino o simili, del tipo in libera vendita, di cui, con apposita determinazione del comandante, può essere dotato il personale per l'esclusivo eventuale uso ai sensi dell'art. 53 del codice penale.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 11 - Addestramento al tiro

Gli appartenenti al corpo in possesso della qualità di agente di p.s. prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento.

Gli stessi devono superare, almeno ogni anno, un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno da svolgersi presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa esplicito materiale rinvio al d.m. 4 marzo 1987 n. 145.

Sarà cura del Comandante della Polizia Municipale provvedere ad inviare copia, ai sensi di legge, del presente regolamento al ministero dell'interno, per il tramite dell'ufficio territoriale di governo.